



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 38

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FAVARO	LILIANA	Presidente
<input type="checkbox"/>	LAUTIZI	VITTORIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TERRINONI	PAOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 9133/10 depositato il 06/12/2010
- avverso la sentenza n° 219/20/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

DOTT. PURIFICATO CARLO
VIA SALARIA 292 00199 ROMA RM

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2006

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 9133/10

UDIENZA DEL

16/11/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

2/38/12

PRONUNCIATA IL:

16/11/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12/1/12

Il Segretario

Cariello

Il signor ██████████ ha proposto ricorso avverso il Silenzio-Rifiuto sull'istanza di rimborso IRPEF 2006, avanzata in data 10.10.2007 nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate Roma 2 dell'importo complessivo di Euro 19.415,59 oltre in teressi.

L'imposta chiesta a rimborso è stata trattenuta quale ritenuta fiscale, calcolata con il criterio della tassazione separata, operata su un elemento di retribuzione percepito a titolo di incentivo all'esodo a seguito della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Ha chiesto il ricorrente l'accoglimento dell'istanza di rimborso, deducendo sulla base della sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 2/07/04 del 21.07.2005, il diritto all'applicazione, sulle somme percepite a titolo di incentivo sull'esodo dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 comma 4 bis del D.P.R. n. 917/1986 che permette la riduzione del 50% dell'aliquota ai lavoratori che hanno superato i 50 anni le donne e 55 anni per gli uomini.

L'Ufficio di Roma 2, si è costituito in giudizio contro deducendo la non spettanza dell'agevolazione di cui all'art. 19, comma 4 bis, del richiamato D.P.R. n. 917/1986 in quanto il ricorrente alla data di cessazione del rapporto di lavoro non aveva compiuto 53 anni e non era in possesso dei requisiti voluti dalla norma.

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 62/E del 29.12.2008 preso atto di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, con ordinanza del 16.01.2008 ha chiarito che " nei rapporti non ancora esauriti va applicata anche agli uomini la disciplina che era prevista per le donne".

In realtà la ritenuta IRPEF trattenuta al ricorrente e parzialmente chiesta a rimborso è stata operata in data 28.09.2006, cioè in data successiva all'entrata in vigore del D.L. n.223/06 che ha di fatto eliminata l'agevolazione.

In relazione a quanto precede si ritiene l'appello infondato.


Le spese di giudizio, per la natura della vertenza, si ritiene equo compensarle.

P.Q.M.

La commissione respinge l'appello del contribuente e compensa le spese.

Roma, 16 novembre 2011

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE

